

33932-21

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Massimo Ricciarelli

-Presidente-

Sent. Sez. 947/2021

Emilia Anna Giordano

-Relatore-

U.P. 6/7/2021

Riccardo Amoroso

R.G.N. 12077/2021

Alessandra Bassi

Benedetto Paternò Raddusa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GN nato a X il X 1973

avverso la sentenza del 13/7/2020 della Corte di appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di NG alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 cod. pen. perché non corrispondendo l'assegno stabilito dal giudice per il mantenimento del figlio minore, gli faceva mancare i mezzi di sussistenza, in Castel dell'Umberto, sino a maggio 2014. La Corte ha confermato, altresì, la condanna al

risarcimento del danno in favore della parte civile liquidato in euro 5.300,00, adempimento al quale è stato subordinato, in esito al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della ritenuta configurabilità degli elementi costitutivi del reato, sia di quello materiale che di quello psicologico. Quanto al primo aspetto i giudici di merito non hanno verificato se, per effetto della condotta, individuata nel mero mancato adempimento dell'obbligazione imposta all'imputato con la sentenza di separazione, al minore siano mancati i mezzi di sussistenza;

2.2. non è stata accertata dai giudici del merito la capacità dell'imputato ad assolvere all'obbligazione assunta e la Corte non ha esaminato le prove allegate dall'imputato a comprova delle sue mutate condizioni economiche;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione inficiano la sentenza nella parte in cui i giudici di appello non hanno esaminato la richiesta dell'imputato di revoca della condizione che era stata apposta all'applicazione del beneficio della pena sospesa subordinato al risarcimento del danno entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza: la Corte di merito non ha verificato le condizioni economiche dell'imputato, viceversa rilevabili dagli atti del procedimento, che consentivano di dubitare della capacità del G a soddisfare le condizione impostagli.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta e il difensore dell'imputato, con le conclusioni in atti, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, proposto per motivi in buona parte generici e manifestamente infondati, deve essere rigettato.

2. La Corte di merito alla stregua di adeguata e logica motivazione strutturata sui motivi di impugnazione dedotti con l'atto di appello, ha esaminato la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 cod. pen..

I giudici di appello hanno richiamato le dichiarazioni rese dalla persona offesa del reato che aveva riferito come, durante il matrimonio, attraverso i proventi dell'azienda agricola e di allevamento di cui si occupava, l'imputato fosse riuscito a garantire condizioni di vita sufficienti e ordinarie alla famiglia e che, dopo la separazione, non aveva, invece, provveduto al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, convenuto con il consenso dell'imputato, e in un importo davvero minimo (trecento euro mensili). Si tratta di un importo

obiettivamente modesto che rende evidente come il mancato adempimento faccia venire meno la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore del beneficiario trattandosi di un importo appena sufficiente a garantire bisogni alimentari e l'acquisto di beni di prima necessità. E', inoltre, pacifica l'affermazione di principio, alla quale si sono riportati i giudici del merito, che la minore età del beneficiario integra, di per sé, una condizione di bisogno per la incapacità di provvedere al proprio sostentamento, ancorché vi provvedano altri componenti della famiglia e, nel caso, la madre del minore alla quale questi era stato affidato (Sez. 6, Sentenza n. 17766 del 27/02/2019, V. Rv. 275726). Né l'imputato ha dimostrato, al di là del mero richiamo a sopraggiunte difficoltà economiche che lo avevano costretto a rivolgersi ai congiunti per ottenere contributi economici, la propria assoluta incapacità di provvedere al pagamento poiché, come sottolineato dai giudici del merito, l'inadempimento era stato reiterato, persistente e totale.

3. Effettivamente la Corte di merito non ha esaminato il motivo di impugnazione con il quale l'imputato, adducendo le proprie difficoltà economiche all'adempimento, aveva eccepito la illegittimità della sottoposizione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla condizione del risarcimento del danno in favore della parte civile. Si tratta, tuttavia, di omissione che non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dal momento che le censure dell'imputato, peraltro generiche, avverso la sentenza di primo grado a tal riguardo sono da considerarsi implicitamente assorbite e disattese dalle spiegazioni svolte nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha esaminato l'aspetto della insussistenza di condizioni di assoluta incapacità economica, tali da giustificare il mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento verso il figlio minore, incapacità economica che costituisce la premessa essenziale, logica e giuridica che compendia la "ratio decidendi" della sentenza medesima.


In presenza di soluzioni non univoche nella giurisprudenza di questa Corte in materia, ritiene il Collegio che sia da condividere l'orientamento secondo cui il giudice della cognizione, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato ai fini dell'adempimento delle statuizioni civili cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, dep. 2020, Gullino, Rv. 278799). Nel caso in esame, a fronte della entità obiettivamente consistente ma non elevata della somma per la quale è intervenuta condanna al risarcimento, ascendente a 5.300,00 euro, l'imputato non aveva allegato specifici elementi dimostrativi della propria impossidenza - smentita dalle complessive condizioni patrimoniali dell'imputato quali descritte dalla persona offesa sulla titolarità e gestione di un'azienda agricola e relativo allevamento - o di condizioni economiche talmente precarie che rendessero impossibile l'adempimento dell'obbligo risarcitorio impostogli come condizione per usufruire del beneficio della pena sospesa.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 luglio 2021

Il Consigliere relatore
Emilia Anna Giordano



Il Presidente
Massimo Ricciarelli

